

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1017	
Proposte di legge (Discussione):		
Senatore ZANE: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (Approvato dalla Commissione permanente del Senato): (4373).	1017	COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i> 1031
PRESIDENTE	1017, 1018	BUTTE 1032, 1033
GITTI, <i>Relatore</i>	1018	SULOTTO 1032, 1033
SABATINI	1018	CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1033
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1018	
VENEGONI	1018	
ALESSANDRINI ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. (729)	1018	
PRESIDENTE	1018, 1019, 1022, 1023, 1024	
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	1018	
VENEGONI	1019, 1021, 1022, 1023	
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1019, 1021, 1022, 1023	
BUTTE	1023	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
BUTTE: Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. (4161)	1031	
PRESIDENTE	1031, 1033	

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Rapelli e Reposi.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Zane: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (Approvata dalla X Commissione del Senato) (4373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zane: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ».

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Il provvedimento di cui sopra è stato approvato dalla X Commissione del Senato nella seduta del 13 dicembre 1962.

L'onorevole Gitti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GITTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa del senatore Zane concerne un annoso problema che si trascina ormai da tre legislature, malgrado che tutti i membri della Commissione alla fine di ogni anno abbiano sempre detto, nell'approvare la proroga di cui trattasi, che essa sarebbe stata l'ultima; in verità, ci troviamo ora di fronte ad una nuova proroga che sarà l'ultima di questa legislatura, mentre il problema di fondo non è stato ancora risolto.

Non posso certo dichiararmi soddisfatto di questo modo di procedere e come Relatore, e per aver io partecipato, alla fine della precedente legislatura, alla stesura di un testo che, a mio avviso, aveva tenuto conto delle varie questioni che erano state poste.

Purtroppo, allo stato dei fatti non posso che invitare gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge sottoposta al nostro esame, già approvata dal Senato, con l'augurio che nella prossima legislatura si possa approvare un provvedimento che disciplini definitivamente la materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SABATINI. Sono favorevole all'approvazione del provvedimento di proroga ma sono altresì favorevole a che si trovi un modo di trattamento identico per gli impiegati e per gli operai; vorrei, quindi, pregare l'onorevole rappresentante del Governo di voler far studiare in sede ministeriale, il problema, in una forma che comprenda tanto gli impiegati che gli operai. Questo ho desiderato affermare perché è la tesi che ho sempre sostenuto e che desidero resti a verbale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non posso prendere impegno.

SABATINI. Non ho detto che si debba decidere; ho detto che si debba far studiare il problema con questa impostazione. Invito il Ministero a fare questa impostazione.

VENEGONI. Anche la nostra parte aderisce alle osservazioni prospettate dall'onorevole Relatore. Sarebbe stato opportuno, come è stato da noi fatto più volte presente, che entro questo anno fosse risolto il problema e non si fosse ottenuta solo una proroga. Aderiamo anche alla proposta avanzata dall'onorevole Sabatini per pregare il Ministero di

voler studiare la possibilità di garantire il trattamento di quiescenza anche per gli operai.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Alessandrini, Rapelli, Martinelli, Raffaelli, Badini Confalonieri, De Vita, Bardanzellu: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ».

Prego l'onorevole Bianchi di sostituirsi al Relatore Repossi, che non è potuto intervenire alla seduta odierna perché all'estero per ragioni del suo ufficio.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo che oggi viene al nostro esame, è il testo definitivo della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alessandrini ed altri in materia di istituzione della Cassa

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. Il testo è stato redatto in modo identico al provvedimento già approvato dalla Camera relativamente alla istituzione di analoga Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Nell'articolo 5 si stabilisce una nuova proporzione per le rappresentanze nel Comitato dei delegati. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che noi avevamo stabilito per i dottori commercialisti un rappresentante ogni 150 o frazione non inferiore a 75 di iscritti; qui avendo una popolazione assicurativa all'incirca metà di quella prevista per i dottori commercialisti, si è adottato il rapporto di un rappresentante ogni 75 o frazione non inferiore a 40 di iscritti; tutti gli altri articoli come pure le tabelle sono identici a quelli per la Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

A me non resta che formulare il voto che la Commissione — così come si è espressa in altre occasioni — possa procedere rapidamente all'approvazione dei singoli articoli onde dare alla categoria dei ragionieri e dei periti commerciali una giusta tutela previdenziale ed assistenziale.

Nel medesimo tempo, vorrei auspicare che quanto prima possa realizzarsi un altro voto espresso dalla Commissione, e cioè addvenire al riordinamento generale di tutta la materia al fine di contribuire ad una sistemazione globale per tutti i professionisti d'Italia. Concludo invitando la Commissione a dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Dichiaro che siamo d'accordo con la impostazione data dal Relatore e che già in sede di Comitato ristretto abbiamo dato la nostra adesione alla formulazione del testo che noi approveremo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è pure d'accordo. Però nel testo ci sono tre punti che non risulterebbero chiari; vedremo, in sede di esame dei singoli articoli, di correggerli.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

«È istituita la «Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali» allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

«Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.

La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

«Gli organi della Cassa sono:

- a) il presidente;
- b) il Comitato dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei sindaci».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

«Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato, e in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

«Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 75, o frazione di 75

non inferiore a 40, ragionieri e periti commerciali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 40, si uniscono ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro collegio professionale dei ragionieri e periti commerciali — avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti — con i quali possano raggiungere complessivamente 75 unità, o frazione di 75 non inferiore a 40, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta Esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei Collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali almeno 30 giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

«Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
- c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7.

«Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

«Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

1°) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b) della presente legge.

Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

2°) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

«Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10.

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11.

« La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12.

« Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Gli uffici hanno osservato che precedentemente il Comitato ristretto aveva formulato l'articolo diversamente, cioè si ammetteva il ricorso al Consiglio di amministrazione nei confronti della Giunta in materia di iscrizione alla Cassa. Avendo tolto questo inciso si costringono gli interessati a ricorrere al Consiglio di amministrazione avverso a tutte le deliberazioni della Giunta, mentre ci sono degli errori puramente materiali per cui basterebbe rivolgersi alla Giunta per far verificare e correggere l'errore. Il passaggio attraverso il Consiglio di amministrazione renderebbe più macchinosa la procedura. Tutto ciò non toglie il diritto agli interessati di ricorrere al Consiglio. Questo sarebbe in contraddizione con l'articolo 40 ma bisogna vedere le attribuzioni della Giunta che sono contenute nell'articolo precedente.

Queste tre cose, contenute ai commi c), d), e) potrebbero essere materia di ricorso al Consiglio d'amministrazione prima che al Consiglio di Stato perché amministra il personale, la parola « amministra » dà molti poteri.

Per gli altri commi, invece, si tratta di cosa meccanica; il passaggio al Consiglio di amministrazione è un fatto burocratico che non dice nulla e che, comunque, la prassi non convalida.

Preciso ora la proposta. Si dovrebbe dire: « Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d), e) del precedente articolo 11 è ammesso ricorso... ».

VENEGONI. Ritengo che l'articolo possa essere lasciato così come esso è mantenendo, in tal modo l'analogia tra il presente provvedimento e quello già approvato ed al quale ci riferiamo. Ciò, in considerazione del fatto che lasciare immutato l'articolo non porta alcun inconveniente grave. Infatti, o si tratta di cose che sono di competenza anche del Consiglio di amministrazione, ed allora si ha un fatto logico, o si tratta di errori materiali, ed allora la questione può essere risolta direttamente. Si parla, qui, di ricorso nel caso in cui l'interessato si senta leso nel suo diritto e questo primo ricorso al Consiglio di amministra-

zione non reca danno ad alcuno, in quanto si ricorre al Consiglio di amministrazione, invece di ricorrere al Consiglio di Stato od all'autorità giudiziaria. Crediamo, quindi, che, lasciare il ricorso al Consiglio di amministrazione, sia un atto di prudenza.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Consiglio di amministrazione si riunisce quando si riunisce e se si ha uno sbaglio nel conteggio, si deve aspettare, per la correzione di un errore materiale, che esso si riunisca nuovamente.

VENEGONI. L'errore materiale si può sempre correggere.

PRESIDENTE. Desidero conoscere se il ricorso al Consiglio di amministrazione esclude che ci si possa rivolgere al Consiglio di Stato.

VENEGONI. Non esclude nulla. È questo un aspetto che è stato da noi discusso anche in Comitato ristretto ed è stato deciso.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il Relatore si permette far osservare sull'emendamento proposto dal Governo, che quando si dà competenza per il ricorso, per i punti b), d), e) di fatto si investe tutta la materia di ricorso da parte dei singoli perché il punto a): esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione; il punto c): autorizza le spese straordinarie e urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione. Resta poi il punto f): decide sui ricorsi a norma dello articolo 40. Se si vuole inserire l'emendamento proposto dal Governo, non è, quindi, che si vada a limitare una possibile materia, forse si andrà a chiarirla. Per mia parte dichiaro di essere indifferente allo inserimento o meno del detto emendamento e pertanto mi rimetto alla Commissione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non si tratta di prassi stabilita da una legge ma se mai da tutte le leggi nelle quali viene limitata questa possibilità. Succedrebbe altrimenti che tutti i contribuenti ricorrerebbero al Consiglio di amministrazione che dovrà riunirsi continuamente per esaminare questioni che non hanno valore. Giacché si fanno delle modifiche si voleva dire che anche il punto a) potrebbe andare assieme all'articolo 40.

VENEGONI. Preferiremmo mantenere il testo così come esso è attualmente. Non possiamo prevedere interamente quali saranno i ricorsi e riferendoci solo ad alcuni commi della legge per la possibilità di ricorso, limiteremo alcuni diritti che possono invece essere garantiti dal testo attuale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le mie ultime osservazioni si riferivano al terzo comma dell'articolo 40.

PRESIDENTE. Si potrebbe trovare un accordo limitato.

VENEGONI. La possibilità di analogia mi pare consigli di mantenere il testo attuale.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono d'avviso di accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario perché con il comma f) dell'articolo 11 abbiamo già un primo grado di ricorso, ossia un ricorso che viene accolto o respinto dalla Giunta esecutiva. Mentre per tutte le altre voci (deliberazioni sull'iscrizione, ecc.) si tratta di atti diretti della Giunta, in primo grado, è ovvio che dovevano sussistere possibilità di ricorso ad un organo amministrativo di secondo grado.

Infatti, la legge prevede che avverso alla iscrizione ai ruoli per la riscossione del contributo gli interessati possono proporre ricorso, nel solo caso di errore materiale o di doppia iscrizione alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sul ricorso nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso. Pertanto, il Relatore esprime parere favorevole all'accettazione dell'emendamento proposto dal Sottosegretario Calvi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario Calvi del quale do lettura:

«Dopo le parole: della Giunta, aggiungere le parole: di cui alle lettere b), d), ed e) del precedente articolo 11 ».

(È approvato).

L'articolo 12 risulta così formulato:

«Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente articolo 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13.

«Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappre-

sentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1° dell'articolo 8 della presente legge.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14.

« I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15.

« Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sull'articolo 15 eravamo rimasti d'accordo in sede di Comitato ristretto nel senso di dire che tutte le cariche sono gratuite e il Ministero rileva che è un accordo lodevole. Però c'è una estensione dell'articolo che porta un po' di confusione. Nella legge si legge che la indennità di viaggio è dovuta nella misura... ecc. Forse sarebbe stato meglio dire che per i sindaci si riconosce la diaria.

VENEGONI. Si stabilirà che la indennità spetta ai sindaci quando si riuniscono. Non metterla nella prima parte significa affidare al Consiglio di amministrazione di definire l'indennità che spetta ai sindaci.

PRESIDENTE. Cioè si creano due compensi.

VENEGONI. Stabilirà il Consiglio di amministrazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. La volontà allora espressa dal Comitato ristretto della Commissione, era proprio intesa come l'onorevole rappresentante del Governo viene qui a ribadire ed era per questo motivo che si era voluto indicare in un comma successivo, il trattamento spettante ai sindaci. Desidererei quindi proprio che risultasse a verbale questa specifica volontà del legislatore di intendere, con il secondo comma dell'articolo 15, la possibilità di remunerazione, di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ecc. oltre anche il compenso spettante per il lavoro che questi sindaci vanno ad effettuare per conto della Cassa.

Potrebbe forse essere anche accettata questa tesi subordinata: « la misura della indennità, ivi compresa quella di viaggio e di soggiorno ».

BUTTE. La materia che riguarda i sindaci di società è già da tempo regolata. Vi sono sindaci che hanno emolumenti riferiti al capitale della società e, quindi, è chiaro che si tratta di specificazione assolutamente superflua quando si parla di rimborso di spese di viaggio e di soggiorno. Il Consiglio di amministrazione, così come avviene in tutte le società, stabilirà gli emolumenti ed avrà il buon senso di non dare cifre troppo elevate, tenendo così conto del fatto che si tratta di organismi particolari.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A me pare che si aggiungano alla legge delle parole inutili. Si tratta di una precisazione; se non la si vuole rimanga tutto immutato, ma resti a verbale.

A noi sembrava più chiara la formulazione proposta, poiché non è affatto vero che, ripetendo le stesse parole, si possa regolamentare nella seconda parte quanto è detto nel primo comma. Naturalmente, non ritiro l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario che recita così:

« Al secondo comma, dopo le parole: della indennità », aggiungere le parole: e della diaria ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo di cui è stata data precedentemente lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

« Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17.

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate « Luca Paciolo » a cura del ragioniere o perito commerciale su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorrenziali, sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali, sui documenti emessi dai Collegi professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie, sulle parcelle professionali;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;

d) i versamenti volontari degli iscritti;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra entrata ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18.

« Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà determinata la pensione di reversibilità e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei suggerire di riportare in questo articolo le ultime due righe della tabella a). Si tratta di una precisazione che troverebbe migliore collocazione in questo articolo che non nella tabella.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Convegno con la proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario. Potremmo, quindi, aggiungere la seguente dizione: « dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo annuo per la reversibilità delle pensioni e l'importo delle pensioni stesse ».

PRESIDENTE. Propongo la seguente dizione, che costituisce emendamento aggiuntivo dell'articolo 18: « sarà determinata la pensione di reversibilità e stabilita la tabella delle quote di maggiorazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo emendato.

(È approvato).

Do lettura dei successivi articoli che non essendovi emendamenti porrò successivamente in votazione:

ART. 19.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

1o) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali;

2°) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dai Collegi professionali a richiesta del ragioniere o perito commerciale e sulle parcelle professionali compilate dal ragioniere o perito commerciale;

3°) da lire 1.000 sulle relazioni di consulenza tecniche e di perizie e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie.

Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i ragionieri o periti commerciali prestano la loro opera.

(È approvato).

ART. 20.

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera c) dell'articolo 17, è fissata nella misura del due per cento.

(È approvato).

ART. 21.

L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera d) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

(È approvato).

ART. 22.

I redditi del patrimonio di cui alla lettera e) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

(È approvato).

ART. 23.

Le eventuali entrate di cui alla lettera f) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed impreveduto provento.

(È approvato).

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 24.

Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidità e di indennità *una tantum* nella

misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

(È approvato).

ART. 25.

La pensione diretta è corrisposta all'iscritto

a) dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purché abbia raggiunto il 56° anno di età;

b) al compimento del 70° anno di età purché abbia compiuto almeno venti anni di contribuzione.

(È approvato).

ART. 26.

L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella A:

1°) la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettera c) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;

2°) e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto.

La parte di pensione di cui ai nn. 1°) e 2°) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella B.

(È approvato).

ART. 27.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il ragioniere o il perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita mediante i coefficienti della tabella C, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrata dalla Cassa sino a tale importo.

Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui al precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b* e *c*).

(È approvato).

ART. 28.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente, purché possano essere fatti valere almeno dieci anni di contribuzione.

(È approvato).

ART. 29.

L'indennità *una tantum* costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17, e dai versamenti volontari, è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione; in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa è devoluta alla Cassa.

Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000 la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dell'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27.

(È approvato).

ART. 30.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, nè gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

(È approvato).

ART. 31.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha

facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Alla data di cancellazione dall'Albo il conto dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

(È approvato).

ART. 32.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 31.

(È approvato).

ART. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 34.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

(È approvato).

ART. 35.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17.

(È approvato).

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 36.

Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi:

un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17;

un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17;

un fondo per l'assistenza alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17.

(È approvato).

ART. 37.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

(È approvato).

ART. 38.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta del reddito degli investimenti della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso.

(È approvato).

ART. 39.

Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una « Riserva di garanzia » per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e ad eventuali scarti di sopravvivenza nei confronti delle tavole demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni della Cassa e delle relative Riserve matematiche.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia.

(È approvato).

ART. 40.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

(È approvato).

ART. 41.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

1°) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2°) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

3°) in beni immobili;

4°) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non

ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 42.

Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti prevista dall'articolo 38, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di età.

(È approvato).

ART. 43.

I ragionieri e periti commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di età la liquidazione di una pensione di lire 240 mila annue versando per il numero degli anni indicati nella tabella E le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'età.

L'ammontare di detta pensione è aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari.

Il diritto di riscatto di cui al primo comma può essere esercitato dai ragionieri e periti commerciali che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'Albo professionale, purché ne facciano domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facoltà di riscatto avrà diritto alla liquidazione della indennità *una tantum* di cui all'articolo 30.

(È approvato).

ART. 44.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Entro l'undicesimo mese il commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.

(È approvato).

ART. 45.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

(È approvato).

ART. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per la elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili.

(È approvato).

ART. 47.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Do lettura delle tabelle che porrò successivamente in votazione:

TABELLA A.

PENSIONE-BASE ANNUA DERIVANTE DAL CONTRIBUTO FISSO PERSONALE
DI LIRE 60.000 ANNUO

Età all'iscrizione	Anni di contribuzione	Età al pensionamento	Pensione annua diretta
25.	40	65	690.873
26.	39	65	656.134
27.	38	65	622.812
28.	37	65	590.828
29.	36	65	560.188
30.	35	65	529.872
31.	34	65	500.609
32.	33	65	475.405
33.	32	65	449.547
34.	31	65	424.647
35.	30	65	400.760
36.	30	66	414.348
37.	30	67	428.787
38.	30	68	444.271
39.	30	69	460.526
40.	30	70	478.342
41.	29	70	450.996
42.	28	70	424.624
43.	27	70	399.601
44.	26	70	374.565
45.	25	70	352.314
46.	24	70	330.105
47.	23	70	308.802
48.	22	70	288.367
49.	21	70	267.763
50.	20	70	249.963
51.	20	71	259.749
52.	20	72	270.301
53.	20	73	281.319
54.	20	74	293.329
55.	20	75	305.952
56.	20	76	319.279
57.	20	77	332.931
58.	20	78	346.809
59.	20	79	361.053
60.	20	80	375.615

All'importo della pensione indicata nella presente tabella (pensione-base) vanno aggiunti: l'importo della pensione integrativa e l'importo della quota di pensione derivante dai versamenti volontari.

(È approvato).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

TABELLA B.

ASSEGNO VITALIZIO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione annua secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione.

(articolo 26)

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
65	0,1142048	73	0,1534119
66	0,1180763	74	0,1599616
67	0,1221911	75	0,1668446
68	0,1266031	76	0,1741129
69	0,1312956	77	0,1815574
70	0,1363122	78	0,1891253
71	0,1416491	79	0,1968930
72	0,1474035	80	0,2048341

(È approvata).

TABELLA C.

VALORE DI 1 LIRA DI ASSEGNO ANNUO VITALIZIO

Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità.

(articolo 27)

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
30	12,2489	56	11,1781
31	12,3676	57	10,8913
32	12,4721	58	10,5996
33	12,5576	59	10,3000
34	12,6271	60	10,0017
35	12,6850	61	9,6979
36	12,7172	62	9,4016
37	12,7336	63	9,0779
38	12,7287	64	8,7604
39	12,7048	65	8,4406
40	12,6641	66	8,1210
41	12,9808	67	7,8021
42	13,2975	68	7,4834
43	13,6142	69	7,1667
44	13,8304	70	6,8519
45	13,9306	71	6,5408
46	13,7229	72	6,2334
47	13,4890	73	5,9343
48	13,2582	74	5,6447
49	13,0194	75	5,3663
50	12,7775	76	5,0962
51	12,5278	77	4,8360
52	12,2711	78	4,5828
53	12,0075	79	4,3389
54	11,7373	80	4,1052
55	11,4608		

(È approvata).

TABELLA D.

QUOTE SUPPLETIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 46

ETA		Quota suppletiva mensile a carico dell'iscritto
51	L.	170 per 19 anni
52	»	578 » 18 »
53	»	1.036 » 17 »
54	»	1.553 » 16 »
55	»	2.143 » 15 »
56	»	2.820 » 14 »
57	»	3.603 » 13 »
58	»	4.524 » 12 »
59	»	5.610 » 11 »
60	»	6.920 » 10 »
61	»	8.642 » 9 »
62	»	10.543 » 8 »
63	»	12.986 » 7 »
64	»	16.604 » 6 »
65	»	21.518 » 5 »
66	»	28.773 » 4 »
67	»	41.024 » 3 »
68	»	65.418 » 2 »
69	»	138.773 » 1 »

(E approvata).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Buttè: Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 (4161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Buttè: « Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 ».

Il Relatore, onorevole Vittorino Colombo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già su questo problema abbiamo discusso in sede referente: la proposta riguarda la abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro del settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Questi contratti collettivi di lavoro dovevano seguire un determinato *iter*: pubblicazione in apposito bollettino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e poi pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Unica caratteristica che doveva essere rispettata era quella che il contenuto dei contratti collettivi

di lavoro non avesse norme contrarie alla legge.

Per quanto riguarda il settore del credito, si è verificata questa anomalia: il Bollettino pubblicato dal Ministero, n. 210 del 13 novembre 1961, riproduce gli accordi e i contratti collettivi nazionali per il settore del credito nei quali non si prevede alcuna disposizione limitativa nei confronti dei lavoratori appartenenti a detto settore; i successivi decreti del Presidente della Repubblica recano nei loro dispositivi la norma limitativa, secondo la quale il trattamento economico e normativo previsto dai contratti si applica per il personale delle aziende di credito con più di cento dipendenti. Questa norma limitativa non risulta mai introdotta di autorità in alcun accordo, per cui si propone, da parte dell'onorevole Buttè, di abolirla anche perché nello stesso settore del credito, per quanto riguarda le casse di risparmio, non c'è alcuna limitazione.

Forse si tratta di un errore tecnico, comunque, è necessario ripararlo per evitare ingenti danni morali e materiali derivanti agli interessati.

Il vostro Relatore è perfettamente d'accordo sullo spirito e sul contenuto della proposta presentata dall'onorevole Buttè e deve

ricordare che alla fine della discussione in sede referente, avendo il Sottosegretario mosso alcune osservazioni per quanto riguardava la forma della proposta dell'onorevole Buttè, lo stesso Sottosegretario si era impegnato a strutturare una forma diversa; cioè, mentre l'onorevole Buttè parlava di abrogazione di quella determinata norma, il rappresentante del Governo suggeriva di impostare diversamente il problema e dire che quei contratti collettivi di lavoro, sia sul piano economico che sul piano normativo, recepiti soltanto per le aziende con più di 100 dipendenti, sono estesi alle altre aziende.

Vorrei chiedere se — dopo le sentenze della Corte costituzionale che hanno un po' sconvolto il campo contrattualistico — quello che stiamo recependo oggi è ancora argomento valido, perché è riferito alla legge n. 741 in quanto tale oppure ricade nella proroga e, quindi, come tale, resa incostituzionale dalla sentenza della Corte? Per quanto il Relatore può conoscere, ancora non si ha certezza assoluta. Il Relatore conclude dando parere favorevole alla legge con questo punto interrogativo che è facilmente risolvibile dalla competenza di altri colleghi.

BUTTÈ. Non ho molto da aggiungere nel merito della proposta di legge in discussione, dopo la chiara esposizione svolta dall'onorevole Relatore. In effetti, per l'applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, nel caso dei contratti dei bancari, riferiti alle aziende bancarie e non alle Casse di risparmio, con contratti che sono stati stipulati contemporaneamente, mentre per le Casse di risparmio il contratto non ha subito alcuna modifica ed è stato registrato e pubblicato nel Bollettino del Ministero del lavoro e recepito integralmente nella *Gazzetta ufficiale*, per quanto attiene alle aziende di credito — e non voglio indagare sulla fonte e l'origine di questa intrusione — ha subito una limitazione, nel titolo, addirittura inconcepibile trattandosi di una legge che dovrebbe e deve, per il suo scopo, essere estesa a tutta una categoria.

La proposta di legge da me avanzata, quindi, come è stato detto dall'onorevole Relatore, non solo ripristina l'interezza del contratto di lavoro ma interpreta la legge nella unica maniera in cui essa deve essere interpretata, cioè, la applicazione *erga omnes* di un contratto di lavoro.

Non ritengo siano da aggiungere altre considerazioni, tanto l'oggetto della proposta di legge è evidente.

Per quanto riguarda la decisione della Corte Costituzionale rispetto alla applicazione

della legge n. 741, sciolgo la riserva che anche l'onorevole Relatore ha fatto, in quanto tutti i contratti che qui vengono specificati sono anteriori alla data indicata dalla Corte costituzionale nella applicazione della legge n. 741, la legge cioè che riguardava la prima applicazione e non la proroga. Si tratta, di fatti, delle norme del trattamento economico e normativo degli impiegati, commessi e personale ausiliario delle aziende di credito stipulate il 1° agosto 1955; della applicazione della scala mobile e degli assegni familiari eccetera, stipulato nell'ottobre del 1954; altrettanto, il contratto per i dirigenti delle aziende di credito, è del febbraio 1958; il contratto nazionale per i funzionari delle aziende di credito è del dicembre 1956 e l'accordo collettivo relativo alla scala mobile dei dipendenti delle aziende di credito, è del 22 maggio 1954.

Si tratta, quindi, di contratti depositati tutti nell'ambito della prima applicazione della legge n. 741. Naturalmente, il deposito, la pubblicazione nel bollettino del Ministero del lavoro e nella *Gazzetta ufficiale* sono avvenuti in epoca successiva, però sempre nell'ambito della prima applicazione della legge n. 741, per cui ritengo che, anche su questo punto, la Commissione possa essere tranquilla.

SULOTTO. Concordo con il contenuto della proposta di legge in esame, che, cioè, sia abolita quella norma restrittiva; ho però alcuni dubbi anche se l'onorevole Buttè ci ha precisato le date dei contratti regolarmente depositati in applicazione della legge n. 741. L'articolo unico del provvedimento, fa, però, dei riferimenti specifici a decreti del Presidente della Repubblica e ciò fa nascere in me il dubbio che i contratti di cui trattasi abbiano avuto forza di legge non in relazione alla legge n. 741 ma in relazione alla proroga, per cui sarebbe opportuno che l'articolo fosse stilato in modo diverso. Pregherei, quindi, l'onorevole Buttè di voler modificare l'articolo unico affinché non possa poi nascere appiglio per far considerare il provvedimento che stiamo per approvare come una di quelle iniziative legislative che cadono di fronte alla Corte costituzionale.

Approfitto poi dell'occasione per chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se è in condizioni di far conoscere, alla Commissione lavoro, come debba essere regolata la materia, in questo momento in cui le grandi categorie stanno rinnovando i loro contratti e quali iniziative il Governo intende adottare per cercare di determinare un po' di tranquillità nel mondo del lavoro, dal mo-

mento in cui la Corte costituzionale ha affermato che non è possibile continuare con la proroga della *erga omnes* e dato che il ministro Bertinelli ha, in private conversazioni, detto che è questione che va risolta. È una materia, quindi, che deve essere regolata e bisognerebbe che la Commissione lavoro si ponesse subito in attività così da risolvere questo problema che è di enorme interesse per i lavoratori.

BUTTE. Desidero rispondere al quesito posto dall'onorevole Sulotto. Ritengo che sia superfluo richiamare il contratto per ogni decreto; questo è automatico, basta andare a leggere il decreto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

SULOTTO. Il quesito che pongo è questo: sono stato informato che nel periodo in cui vigeva la legge *erga omnes* n. 741 — e quindi il governo era autorizzato ad emanare il decreto — i contratti di questo settore non sono stati depositati; sono stati depositati, invece, nel periodo in cui valeva la proroga. Se è così ho l'impressione che la legge non sia valida.

Comunque, dichiaro che sono d'accordo che essa sia approvata.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Arrivando qui non avevo istruzioni contrarie a un parere favorevole espresso in passato. Siamo in sede legislativa. Se i Commissari sollevano dei dubbi a cui il Sottosegretario non è in grado in questo momento di rispondere, non posso che chiedere un breve rinvio.

SULOTTO. Credo che potremo approvare questo testo. Se cade in seguito alla decisione della Corte costituzionale, farà la fine delle altre leggi.

PRESIDENTE. Per farla cadere ci vuole un ricorso alla Corte costituzionale. Mi permetterei di dire che si compie un atto di poco riguardo se approviamo delle leggi che poi vengono dichiarate inefficaci per una pre-

cedente sentenza della Corte costituzionale. Mi pare che, francamente, facciamo una delle tante opere che gettano discredito sui nostri organi costituzionali. Poiché il Relatore ha chiesto al rappresentante del Governo di conoscere se questi contratti sono in rapporto alla legge *erga omnes* o alla sua proroga, un breve rinvio di 24 ore potrebbe essere accordato.

BUTTE. È una materia delicata; è una cosa enorme! Il Ministero che applica una legge nel senso contrario del suo dispositivo. Invece di estendere, restringe!

PRESIDENTE. Vorrei assicurarla che il mio intervento non fa che interpretare la volontà unanime della Commissione di andare incontro alle giuste esigenze da ella rilevate.

SULOTTO. È stato sottolineato un aspetto di particolare gravità: questa specie di prepotenza — mi si passi il termine — nel momento in cui il Governo aveva il mandato di fare una legge. È un sopruso. Noi potremmo correggere questo sopruso e la legge seguirà la sorte delle altre.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei precisare che qui si parla di errore e non di sopruso. Nei contratti sono citate le banche tenute all'osservanza delle norme contrattuali. È stato lo statuto delle banche che ha indotto a un errore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI